

N. 01345/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00650/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 650 del 2011 proposto dall'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Corrado con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via Michele Conforti n. 5 nello studio dell'avv. Pasquale Esposito;

contro

il Comune di Roccapiemonte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Montalto con domicilio eletto con lo stesso con l'avv. Tommaso Bartoloro a Salerno nella segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

s. p.a. “Gori” – non costituita in giudizio -

per l'annullamento, previa sospensione: 1) dell'ordinanza n. 7 del 24/2/2011, con la quale il Sindaco del Comune di Roccapiemonte ha disposto che la gestione del S.I.I. (servizio idrico integrato) continui ad essere espletato dalle strutture comunali e non trasferito alla s.p.a. “Gori”; 2) della deliberazione n. 1 del 15/2/2011, con la quale il Consiglio Comunale ha manifestato l'intendimento di non trasferire la gestione del S.I.I. alla s.p.a. “Gori”; 3) delle note Sindacali n. 2521 e 2542 del 17/2/2011; 4) della nota comunale Dirigenziale n. 2544 del 17/2/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Roccapiemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1) Il ricorrente Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, col ricorso in esame notificato il 12 aprile 2011 e depositato il 22 seguente, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Roccapiemonte ha disposto di non trasferire la gestione del S.I.I. (servizio idrico integrato) alla s.p.a. "Gori" e di espletare il servizio a mezzo delle strutture comunali.

Parte ricorrente, dopo aver richiamato la legislazione nazionale (leggi n. 36/1994 e n. 152/2006) e regionale della Campania (n. 14/1997) ed i relativi provvedimenti applicativi d'istituzione degli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) e di costituzione degli Enti d'Ambito quali consorzi obbligatori ai quali è affidata l'attività di regolazione e gestione del S.I.I., contesta gli atti

comunali impugnati perché ostativi al passaggio del servizio idrico dal Comune alla s.p.a. Gori affidataria operativa delle funzioni gestionali.

Il Comune intimato, con la memoria prodotta in data odierna, ha depositato la deliberazione n. 1 del 15/2/2011 del Consiglio Comunale con cui è stato manifestato l'intendimento di non trasferire il servizio suindicato alla s.p.a. "Gori", nonché l'ordinanza Sindacale n. 16 del 9/5/2011 di revoca dell'ordinanza n. 7 del 24/2/2011 che disponeva la continuazione della gestione del servizio da parte delle strutture comunali; e, sulla base di tale ultima ordinanza, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

A quest'ultimo riguardo l'Ente ricorrente, con note d'udienza, ha chiesto la pronuncia definitiva del merito del ricorso in ragione dei riflessi di natura risarcitoria, nonché la declaratoria di soccombenza virtuale del Comune in funzione della condanna dello stesso alle spese processuali con introito della causa per la decisione in forma breve.

2) Il Collegio ritiene che, nell'accertata sussistenza della

completezza dell'istruttoria e della ritualità dell'avvenuta instaurazione del rapporto processuale, ricorrono, a norma dell'art. 60 del c.p.a., i presupposti per la decisione del merito della controversia nell'odierna Camera di Consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, avendo interpellato sul punto le parti costituite.

3) Il ricorso nella parte in cui è volto avverso la deliberazione n. 1 del 15/2/2011 del Consiglio Comunale è inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere, posto che tale deliberazione, concretandosi in un invito alla Giunta ed al Sindaco d'intraprendere le opportune iniziative per impedire il passaggio del S.I.I. alla s.p.a. Gori, non è atto a contenuto provvedimento e direttamente lesivo; ed è improcedibile per cessazione della materia del contendere nella parte volta avverso l'ordinanza n. 7 del 24/2/2011 del Sindaco con la quale viene disposto che la gestione del S.I.I. continui ad essere espletato dalle strutture comunali e non trasferito alla s.p.a. "Gori, atteso che siffatto provvedimento è stato revocato con la successiva ordinanza n. 16 del 9/5/2011 della medesima Autorità.

3.1) S'impone, tuttavia, l'esame della legittimità o meno del provvedimento revocato ai fini dell'azione risarcitoria pure svolta da parte ricorrente.

Al riguardo rileva l'art. 34 comma 3 del c.p.a. che dispone: "Quando nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".

Nel merito, premesso che l'accertamento della legittimità o meno degli atti impugnati riguarda la sola ordinanza Sindacale revocata perché solo questa, come innanzi si è esposto, è lesiva, si osserva che la stessa è illegittima per violazione di legge.

L'ordinanza in parola è stata adottata a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 in ragione dell'indispensabilità ed indifferibilità di provvedere e per motivi di ordine igienico sanitario connesso alla continuità del servizio idrico.

Senonché l'ordinanza, che si qualifica come contingibile ed urgente a norma del comma 5 del suddetto art. 50, non esplicita alcuna ragione, evento o situazione di specifica emergenza

localizzata verificatisi od imminenti a cui devesi istantaneamente far fronte con mezzi giuridici extra ordinem che sono i presupposti previsti dalla norma applicata per l'emissione del provvedimento contingibile ed urgente; essa, invece, come risulta anche dagli antecedenti atti richiamati nell'ordinanza medesima (e nella deliberazione d'intendimento n. 1/2011 del C.C.), appare protesa alla continuazione della gestione del servizio da parte del Comune in attesa della definitiva regolazione dei rapporti intercorrenti tra il Comune, l'Ente d'Ambito ricorrente e la società operativa Gori in ordine alla gestione del servizio, rapporti che non sono, pertanto, collegati a situazioni di straordinarietà, ma attengono all'ordinaria disciplina dei rapporti intersoggettivi che, peraltro, da tempo sono oggetto d'attività procedimentale definitiva come risulta dal verbale del 1° aprile 2008 relativo alla Conferenza di Servizi avviata dal ricorrente Ente d'Ambito.

Ne deriva che, nell'assenza d'esplicitazione della sussistenza di situazioni di emergenza connotate da imprevedibilità ed eccezionalità, l'ordinanza in questione è carente dei presupposti

per la sua adozione (Cfr., in termini, Cons. di Stato – Sez. V – 9/10/2002 n. 5423; TAR Lombardia - MI – Sez. III 6/4/2010 n. 981; TAR Veneto – Sez. III – 4/8/2009 n. 2280; TAR Campania –SA – Sez. I- 1/12/2005 n. 2494), per cui sono fondate le censure al riguardo dedotte da parte ricorrente.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza Sindacale n. 7 del 24/2/2011, restando assorbite le residue censure.

3.2) Tuttavia, la domanda risarcitoria va respinta, non sussistendo il presupposto del danno risarcibile in ragione dell'immediata revoca da parte del Comune del provvedimento impugnato ed, inoltre, dell'altrettanto immediata tutela giurisdizionale assicurata a parte ricorrente con la presente decisione, nonché per assenza di prova del danno subito.

4) In definitiva, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere ed in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere; e la domanda di risarcimento del danno va respinta.

5) Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così decide: a) in parte dichiara inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso proposto dall'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano; b) respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore dell'Ente ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano, per diritti, onorari e spese di lite nella complessiva somma di € 1.400,00 (millequattrocento), oltre i.v.a., c.p.a. e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Nicola Durante, Consigliere